REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL TEATRO DEL POPOLO E DEL RIDOTTO DEL TEATRO E PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DA PARTE DI TERZI

(Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 17 novembre 2011 con Decisione n. 44/2011)

Articolo 1 - Oggetto

1. La Fondazione Teatro del Popolo (d'ora in poi definita Fondazione), costituita per iniziativa del Comune di Castelfiorentino e della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano che ne sono i soci fondatori, gestisce, a norma dell'articolo 3 del suo Statuto, l'edificio sito in Castelfiorentino, piazza Gramsci n. 80, che comprende il Teatro del Popolo (d'ora in poi definito Teatro) e il Ridotto del Teatro del Popolo (d'ora in poi definito Ridotto),
2. Il presente regolamento pertanto disciplina le modalità di gestione di tale edificio, nonché le modalità di autorizzazione per il suo utilizzo temporaneo da parte di soggetti terzi.
3. La Fondazione attua la gestione dell'edificio avvalendosi di un soggetto che deve curare ed assolvere le seguenti mansioni:
a) organizzazione della presenza di personale, in possesso delle specifiche autorizzazioni, addetto all'assolvimento degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della prevenzione dei rischi da incendio nonché dal piano di emergenza dell'edificio;
b) gestione del servizio di biglietteria (prevendita e vendita);
c) gestione del servizio di guardaroba;
d) cura degli adempimenti connessi all'assolvimento dei diritti SIAE e delle pratiche ENPALS;
e) organizzazione della presenza di personale tecnico addetto al palcoscenico, al montaggio e smontaggio delle attrezzature, alla sorveglianza dell'edificio, in occasione di spettacoli, manifestazioni, iniziative programmate sia dalla Fondazione e dai suoi soci fondatori sia da terzi che abbiano ottenuto l'utilizzo degli spazi;
f) organizzazione delle forniture dei *service* e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di quanto elencato alla lettera e).

Articolo 2 - Il Teatro del Popolo

1. Il Teatro è una struttura teatrale di elevato valore, l'unica ottocentesca presente nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa. Inaugurato nel 1867, esso è oggi, grazie ad un intervento di restauro eseguito con tecniche, materiali e finiture di alta qualità, una struttura dotata di impianti ed attrezzature che ne fanno una infrastruttura di primaria

importanza per la proposta culturale soprattutto dell'intera Valdelsa "storica" e del Circondario Empolese Valdelsa. Pertanto il Teatro rappresenta un bene culturale dell'intera comunità che, come tale, va valorizzato e salvaguardato nei modi e nelle forme adeguate.
2. Gli spazi del Teatro si articolano in: a) platea; b) palchi 1°, 2°, 3° ordine; c) loggione; d) foyer 2° piano.

Articolo 3 – Il Ridotto del Teatro

1. Il Ridotto, struttura storicamente connessa al Teatro fin dalla sua costruzione (1895), svolge sia una funzione propria sia un ruolo di supporto al Teatro. Esso comprende: a) una sala dove possono svolgersi spettacoli, iniziative, manifestazioni; b) due sale espositive destinate prioritariamente a mostre di arti figurative, fotografiche, esposizioni.

Articolo 4 - Il sipario storico

1. Il sipario storico del Teatro, dipinto nel 1868 da Dario Maffei e raffigurante la firma (avvenuta a Castelfiorentino il 23 novembre 1260) della pace tra Firenze e Siena dopo la battaglia di Montaperti, costituisce un'opera d'arte significativa del patrimonio artistico cittadino. Dopo un importante lavoro di restauro, esso è stato posizionato sul palcoscenico e non può essere spostato per nessun motivo e in nessuna occasione, senza l'autorizzazione esplicita del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

Articolo 5 - Destinazione d'uso del Teatro e del Ridotto

1. Il Teatro è destinato in via prioritaria allo svolgimento di spettacoli teatrali, musicali, lirici, di danza e di tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dalla Fondazione e dai suoi soci fondatori: Comune di Castelfiorentino e Banca di Credito Cooperativo di Cambiano.
2. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione può autorizzare l'utilizzo del Teatro anche:
a) per lo svolgimento di iniziative, convegni, conferenze, seminari o manifestazioni di interesse collettivo, che mirano a favorire la crescita sociale, culturale, educativa, civile della comunità, purché l'utilizzo sia compatibile con la struttura stessa;
b) per lo svolgimento di attività che rivestono, anche marginalmente, carattere commerciale e promozionale o che sono supportate da sponsor la cui presenza si attua, nel corso delle iniziative, in stand pubblicitari, punti e strutture di presentazione e pubblicizzazione di loro prodotti .
3. Il Ridotto è destinato prioritariamente allo svolgimento di spettacoli teatrali, musicali, lirici, di danza, cinematografici e di tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dalla Fondazione e dai suoi soci fondatori: Comune di Castelfiorentino e Banca di Credito Cooperativo di Cambiano.
4. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione può autorizzare l'utilizzo del Ridotto anche:

a) per lo svolgimento di mostre di arti figurative e fotografiche, iniziative, convegni, riunioni, conferenze, seminari o manifestazioni di interesse collettivo, che mirano a favorire la crescita sociale, culturale, educativa, civile della comunità, purché l'utilizzo sia compatibile con la struttura stessa;
b) per lo svolgimento di attività che rivestono carattere promozionale e commerciale, purché l'utilizzo sia compatibile con la struttura stessa.

Articolo 6 - Sale del Teatro e del Ridotto: prescrizioni e divieti per l'uso da parte del pubblico

1. La capienza massima della sala del Teatro è di n. 354 posti suddivisi come segue: platea n. 146, palchi e loggione n. 208. In nessun caso e per nessun motivo può essere ammesso un numero di spettatori superiore a quello previsto dal presente comma.
2. Nella platea sono previsti ulteriori n. 2 posti riservati a diversamente abili e agli accompagnatori.
3. Il palco n. 9 del primo ordine è riservato alla cabina per la regia degli spettacoli e delle iniziative.
4. La capienza massima della sala del Ridotto è di n. 144 posti, oltre a n. 2 posti riservati a diversamente abili. In nessun caso e per nessun motivo può essere ammesso un numero di spettatori superiore a quello sopra indicato.
5. La capienza massima delle due sale espositive del Ridotto, utilizzabili autonomamente dalla sala principale, è di n. 40 persone.
6. I posti numerati servono ad uso esclusivo di chi ha acquistato il titolo per occuparli e non possono essere occupati da altri anche se fossero lasciati liberi. I posti non numerati spettano di diritto al primo occupante e chi si allontana, anche se momentaneamente, perde il diritto acquisito, che non si conserva neanche ponendovi un oggetto qualsiasi. Il passaggio da una fila di poltrone ad altra è consentito soltanto lungo le corsie che dividono le stesse. Non si può ostacolare il libero passaggio tra le file né ostruire le zone di transito del pubblico per accedere ai vari posti in quanto le stesse sono da considerarsi vie di fuga in caso di incendio. Durante le rappresentazioni le porte dei palchi del Teatro dovranno essere chiuse per non disturbare, con luci provenienti dall'esterno, l'esecuzione scenica in corso. Nei palchi del Teatro è vietato introdurre o rimuovere sedie che alterano la dislocazione dei posti. Gli spettatori devono prendere posto entro l'orario previsto per l'inizio dello spettacolo. Durante le rappresentazioni sono vietate urla, schiamazzi, fischi, parole oscene e simili.
7. In tutto l'edificio vige il divieto assoluto di fumare. Nelle sale è vietato introdurre e consumare cibi e bevande prima, durante e dopo le rappresentazioni. È vietato fotografare, effettuare registrazioni audio e video, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione. All'interno delle sale non si possono introdurre carrozzine per bambini né ombrelli, né appoggiare soprabiti sugli schienali dei sedili e delle sedie. Durante le rappresentazioni e le manifestazioni i telefoni cellulari devono essere disattivati.

8. Il compito di far rispettare le norme di cui al presente articolo è affidato al personale di custodia e sorveglianza. In casi di difficoltà detto personale potrà avvalersi del Corpo di Polizia Municipale e delle Forze preposte a mantenere l'ordine pubblico.

Articolo 7 - Autorizzazione all'uso temporaneo

1. L'utilizzo del Teatro e del Ridotto può essere concesso solo ed esclusivamente con la presenza del personale tecnico, di custodia, di sorveglianza di cui la Fondazione si avvale per la gestione dell'immobile, così come indicato al precedente articolo 1, comma 3.
2. La Fondazione autorizza l'utilizzo del Teatro e del Ridotto con i materiali e le attrezzature tecniche ivi presenti, che possono essere utilizzate dal richiedente per lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni, iniziative e le mette a disposizione del richiedente.
3. La Fondazione non è tenuta a fornire ulteriori e diversi materiali ed attrezzature tecniche.
4. Qualora il richiedente abbia la necessità di ulteriori e diversi materiali ed attrezzature tecniche rispetto a quelli di cui al precedente comma 2, deve indicarli analiticamente nella domanda di utilizzo. La loro introduzione nei locali nonché il loro uso restano comunque subordinati all'approvazione del soggetto gestore di cui al precedente articolo 1, comma 3.
5. Le sale del Teatro e del Ridotto possono essere concesse in uso temporaneo ai soggetti indicati all'articolo 10 per lo svolgimento delle attività meglio dettagliate all'articolo 5.
6. L'autorizzazione deve tenere conto della priorità che è riservata alla programmazione degli spettacoli, delle iniziative e delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione e dai suoi soci fondatori.
7. L'utilizzo del Teatro e del Ridotto viene di norma autorizzato a titolo oneroso, salvo quanto disposto in merito dal successivo articolo 8.
8. L'utilizzo del Teatro e del Ridotto può essere richiesto per uno o più giorni (continuativi o meno) e periodi determinati.
9. L'arco orario giornaliero della durata di richiesta dell'utilizzo non può, di norma, superare le 8 ore;
10. La durata dell'utilizzo viene comunque computata a partire dall'ora iniziale a quella finale, anche in caso di frazionamento degli orari richiesti in periodi non continuativi.
11.L'utilizzo del Teatro o del Ridotto per ogni giornata di montaggio e/o prove comporta, di norma, la disponibilità per una durata non superiore alle n. 8 ore complessive giornaliere, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione, previo pagamento dei corrispettivi stabiliti ai punti n. 3 e n. 8 della Tabella di cui al comma 1 dell'articolo 13. Le richieste per periodi di utilizzo giornalieri superiori alle 8 ore sono soggette al pagamento dei corrispettivi stabiliti ai punti n. 4 e n. 9 della Tabella di cui al comma 1 dell'articolo 13.
12. L'utilizzo del Teatro e del Ridotto per ogni giornata di effettuazione degli spettacoli comporta, di norma, la disponibilità per una durata non superiore alle n. 8 ore comples-

sive giornaliere, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione, previo pagamento dei corrispettivi stabiliti ai punti n. 1 e n. 6 della Tabella di cui al comma 1 dell'articolo 13. Le richieste per periodi di utilizzo giornalieri superiori alle 8 ore sono soggette al pagamento dei corrispettivi stabiliti ai punti n. 2 e n. 7 della Tabella di cui al comma 1 dell'articolo 13.
13. In caso di richiesta di utilizzo del Teatro o del Ridotto per l'effettuazione di prove e spettacoli nella stessa giornata, si applicherà il pagamento dei corrispettivi stabiliti ai n. 5 e 10 della Tabella di cui al comma 1 dell'articolo 13.
14. L'utilizzo delle sale espositive del Ridotto comporta il pagamento dei corrispettivi stabiliti al punto n. 11 della Tabella di cui al comma 1 dell'art. 13.
15. Nel caso in cui una comprovata inosservanza, da parte dei richiedenti, degli orari di utilizzo del Teatro e del Ridotto rispetto a quanto indicato nella domanda, comporti un maggiore impegno economico per la Fondazione, questa ha il diritto di chiedere agli stessi il versamento di una somma integrativa che viene determinata in € 200,00 oltre IVA per ogni ora in più di utilizzo. Il mancato versamento di tale somma comporta automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni e motivazioni, l'esclusione dei richiedenti da successivi utilizzi del Teatro e del Ridotto.

Articolo 8 - Patrocinio di spettacoli, manifestazioni, iniziative

1. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione può concedere, con atto scritto, il proprio patrocinio a manifestazioni, iniziative, spettacoli promossi da enti e privati.
2. In conseguenza del patrocinio l'utilizzo del Teatro e del Ridotto viene concesso in forma totalmente o parzialmente gratuita, secondo quanto stabilito dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.
3. Qualora venga concesso il patrocinio di esso deve essere fatta menzione, a cura del richiedente, su tutto il materiale promozionale e documentario connesso alla manifestazione, iniziativa, spettacolo.

Articolo 9 - Condizioni per il rilascio della autorizzazione

1. L'utilizzazione del Teatro e del Ridotto non può essere autorizzata in nessun caso quando, per la natura e le caratteristiche dello spettacolo, manifestazione, iniziativa, vi sia il fondato timore che la sala, gli arredi, le attrezzature e gli impianti possano subire danni.
2. L'utilizzo del Teatro e del Ridotto può essere revocato nei casi in cui vengano meno i presupposti che l'hanno determinata.

Articolo 10 - Destinatari della autorizzazione

1. L'utilizzo degli spazi del Teatro e del Ridotto può essere autorizzato a:
a) Soggetti pubblici;
b) Istituti scolastici, scuole di musica, di danza, di teatro;

c) Soggetti privati (società, associazioni, istituzioni, enti, comitati, cooperative, persone fisiche) interessati a promuovere iniziative, convegni, riunioni, conferenze, seminari, manifestazioni, mostre di arti figurative, che rivestono un interesse collettivo e mirano a favorire la crescita sociale, culturale, educativa, civile della comunità;
d) Soggetti privati interessati allo svolgimento di attività che rivestono carattere promozionale e commerciale.

Articolo 11 - Procedura di autorizzazione per l'utilizzo da parte di terzi

1. Le richieste di utilizzo del Teatro e del Ridotto devono essere presentate alla Fondazione dai soggetti interessati almeno 20 (venti) giorni prima del previsto utilizzo, salvo particolari motivazioni di urgenza, opportunamente evidenziate nella domanda, le quali sono valutate, ed eventualmente approvate, dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.
2. Le richieste di utilizzo sono esaminate, approvate o respinte, a insindacabile giudizio, dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, compatibilmente con la disponibilità della struttura e con la rispondenza dei contenuti delle manifestazioni proposte a quanto stabilito dall'articolo 5.
3. In caso di concomitanza di date per lo svolgimento di iniziative, l'utilizzo degli spazi è concesso secondo il seguente ordine di priorità:
a) quelle organizzate dai soci fondatori della Fondazione;
b) quelle che hanno ottenuto il patrocinio della Fondazione o dei suoi soci;
c) quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 5;
d) quelle di cui alla lettera b) dell'articolo 5.
4. In caso di concomitanza di iniziative della stessa tipologia la priorità viene data a quella la cui richiesta è stata presentata per prima.
5. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione può concordare con il richiedente variazioni alla data ed alle modalità di utilizzo.
6. L'atto di autorizzazione per l'uso del Teatro e del Ridotto è rilasciato previo pagamento del corrispettivo stabilito, come indicato al successivo articolo 13.

Articolo 12 - Contenuto delle domande

1. La domanda di utilizzo, sottoscritta dall'interessato o, nel caso di associazioni, dal legale rappresentante, deve contenere tassativamente i seguenti elementi:
a) chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di Associazione o Ente, le generalità del legale rappresentante;
b) indirizzo, recapito postale, numero telefonico;
c) indicazione delle parti della struttura richieste (per il Teatro: platea, 1°, 2°, 3° ordine di palchi, loggione, foyer secondo piano; per il Ridotto: sala, sale espositive);
d) indicazione precisa del giorno o dei giorni e dell'orario in cui si prevede di utilizzare la struttura;
e) tipologia, contenuti e descrizione dello spettacolo, iniziativa, manifestazione;

f) dichiarazione inerente la gratuità o onerosità per il pubblico;
g) dichiarazione di essere a conoscenza della massima capienza degli spazi del Teatro e del Ridotto, come dettagliati al precedente articolo 5;
h) dichiarazione di impegnarsi a non utilizzare gli spazi concessi in uso per un numero di persone che superi la capienza massima indicata al precedente articolo 5;
i) elenco dettagliato delle necessità tecniche;

l) dichiarazione con la quale il rappresentante legale si assume ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso autorizzato, possano derivare a persone o a cose, esonerando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
m) dichiarazione di aver preso visione e quindi di essere a conoscenza dei piani di sicurezza e di emergenza dell'edificio;
n) dichiarazione di essere in possesso di un proprio documento per la valutazione dei rischi e di impegnarsi a rispettare e ad adottare tutte quelle misure e cautele necessarie al rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
o) dichiarazione che il responsabile della gestione del Teatro e del Ridotto rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra il richiedente ed i terzi, con la precisazione che ogni e qualsivoglia responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, compresa pertanto quella relativa ai rapporti giuridici ed economici instaurati con tutto il personale coinvolto nell'allestimento, nell'organizzazione e nello svolgimento dello spettacolo, manifestazione, iniziativa di cui alla presente istanza è da attribuire in maniera esclusiva al richiedente.
2. Alla richiesta di utilizzo devono essere allegate: a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle attrezzature e al materiale scenico utilizzato riguardo al rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza; b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui viene dichiarato l'eventuale utilizzo di fiamme libere nel corso dello spettacolo, manifestazione, iniziativa.
3. Le richieste di utilizzo devono essere presentate utilizzando lo schema predisposto dalla Fondazione, che dovrà essere compilato in ogni sua parte. La richiesta può essere corredata da materiale informativo e da documentazione illustrativa ritenuta opportuna per la valutazione della richiesta.
4. La presentazione della richiesta e l'eventuale accoglimento non esime l'interessato dagli obblighi inerenti a tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione della manifestazione, dell'iniziativa, dello spettacolo, quali, a titolo esemplificativo, diritti SIAE, ENPALS, pagamento canoni pubblicitari ecc.
5. I dati forniti dal richiedente sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi inerenti l'oggetto della domanda e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 - Corrispettivo

1. L'utilizzo degli spazi del Teatro e del Ridotto è subordinato al versamento di un corrispettivo, così come indicato nella "Tabella dei corrispettivi per l'utilizzo", approvata dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione e vigente tempo per tempo.
2. Gli importi sono indicati al netto dell'IVA secondo l'aliquota vigente tempo per tempo. La Fondazione, a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo, emette regolare fattura
3. Il richiedente deve provvedere, prima dello svolgimento dell'iniziativa, al pagamento anticipato del corrispettivo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.
4. Il mancato utilizzo dei locali da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non dà diritto ad alcun rimborso del corrispettivo versato al momento del rilascio dell'autorizzazione, a meno che non sia comunicato almeno 10 (dieci) giorni prima del previsto utilizzo.
5. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione può, a suo insindacabile giudizio, stabilire che il richiedente provveda, almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento dello spettacolo, manifestazione, iniziativa, al versamento di un deposito cauzionale, secondo l'importo stabilito al punto n. 12 della Tabella di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Articolo 14 - Revoca dell'autorizzazione

1. Ferme restando ulteriori ragioni di pubblico interesse, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di revocare il provvedimento che ha autorizzato l'uso degli spazi richiesti o di sospenderlo temporaneamente o di modificare gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni che non possano essere rinviate ad altra data per motivi oggettivi oppure per ragioni di carattere contingente o tecnico non risolvibili in tempo utile. In tal caso, qualora sia impossibile concordare un'ulteriore data, al soggetto richiedente sarà restituita il corrispettivo versato.
2. L'uso del Teatro e del Ridotto non potrà in ogni caso essere autorizzato a favore di coloro che si siano resi inadempienti, non avendo rispettato le condizioni fissate e avendo dimostrato negligenza, incuria o inaffidabilità in precedenti utilizzi.

Articolo 15 - Responsabilità e rimborso dei danni

1. Il richiedente è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle strutture, alle attrezzature, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature, agli impianti e ai servizi del Teatro e del Ridotto.
2. Il richiedente è responsabile dei danni arrecati da parte del pubblico presente alle manifestazioni, iniziative, spettacoli dallo stesso organizzate.
3. L'accertamento degli eventuali danni avviene mediante un sopralluogo da effettuarsi, alla conclusione dell'utilizzo, congiuntamente fra il richiedente e il soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, i quali sottoscrivono un verbale che attesti la situazione rilevata.

4. Il richiedente si intende in ogni caso espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne la Fondazione da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso della struttura.
5. La Fondazione ha l'obbligo di richiedere il risarcimento dei danni arrecati. Qualora il richiedente non ottemperi al risarcimento dei danni la Fondazione ha facoltà di adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
6. Il rimborso dei danni avviene anche mediante escussione dell'eventuale deposito cauzionale di cui all'articolo 13, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali maggiori danni rispetto all'importo di detto deposito cauzionale.
7. E' escluso in via definitiva da ogni e successivo utilizzo degli spazi del Teatro e del Ridotto chi ha causato danni alle strutture senza provvedere al loro risarcimento.

Articolo 16 - Disposizioni generali per l'utilizzo della struttura.

1. Nell'utilizzo della struttura e delle attrezzature il richiedente deve osservare le seguenti disposizioni:
a) divieto di apportare modifiche agli impianti fissi e mobili, agli arredi e alle attrezzature e di introdurne altri senza l'autorizzazione scritta della Fondazione;
b) divieto di procedere all'affissione di manifesti, volantini e di qualunque altro materiale pubblicitario sulla facciata, sui vetri e su qualunque parete esterna ed interna dell'edificio, senza la preventiva autorizzazione della Fondazione;
c) presenza del richiedente o di un suo delegato durante il periodo d'uso, che sia garante dell'osservanza del presente Regolamento;
d) segnalazione immediata alla Fondazione di eventuali danni riscontrati o provocati;
e) occupazione degli spazi esclusivamente per gli usi concessi;
f) rispetto assoluto delle date e degli orari concordati;
g) puntuale rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza e in materia di S.I.A.E. nelle manifestazioni aperte al pubblico;
h) riconsegna di tutti i locali concessi in perfetto stato al termine dell'uso, liberi da eventuali attrezzature non appartenenti al Teatro e al Ridotto ed utilizzate per lo spettacolo, per la manifestazione, l'iniziativa;
i) comunicazione alla Fondazione del mancato utilizzo dello spazio richiesto;
l) comunicazione obbligatoria del piano dettagliato dell'attività connessa alla manifestazione, iniziativa, spettacolo per il quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di svolgimento.
m) divieto di fotografare l'esterno e l'interno del Teatro e del Ridotto nonché di riprodurne le immagini su materiali cartacei, su supporti audiovisivi, tramite internet, senza la esplicita autorizzazione della Fondazione.
2. E' fatto assoluto divieto al richiedente di concedere ad altri l'uso degli spazi ottenuti.
3. Su tutto il materiale promozionale, documentario e informativo prodotto dal richiedente, il logo del Teatro del Popolo deve comparire inequivocabilmente solo come luogo di effettuazione dello spettacolo, manifestazione, iniziativa.
4. Il richiedente, con la sottoscrizione, accetta esplicitamente che qualsiasi decisione in merito a problematiche collegate all'utilizzo degli spazi (ad esempio montaggio e

smontaggio delle scene e delle attrezzature necessarie allo svolgimento degli spettacoli, delle iniziative, delle manifestazioni, accesso del pubblico, sua sistemazione, ecc.) è di competenza esclusiva della Fondazione nonché di coloro che, per suo conto, gestiscono gli spazi del Teatro e del Ridotto.

5. L'inosservanza delle disposizioni al presente articolo comporta la revoca della autorizzazione con la conseguente perdita del diritto di restituzione del corrispettivo eventualmente già versato e l'impossibilità di ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per un periodo di tempo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

Articolo 17- Sicurezza

1. Coloro che utilizzano il Teatro e il Ridotto devono rispettare le norme di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla sicurezza degli impianti nonché ad ogni altra normativa vigente in materia.
2. Coloro che utilizzano il Teatro e il Ridotto devono obbligatoriamente prendere visione di tutti i piani di sicurezza e di emergenza relativi all'edificio sede del Teatro e del Ridotto. Tale presa d'atto viene attestata per scritto nella richiesta di utilizzo.

Articolo 18 - Disposizioni finali

1. Ai fini di assicurare la conoscenza del presente regolamento, esso è pubblicato sul sito internet della Fondazione e una copia viene depositata presso il Teatro e il Ridotto in modo che chiunque possa prenderne visione.